



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARINA MELONI	Presidente
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

BANCA

Ud.20/09/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7380/2022 R.G. proposto da:

(omissis) SPA, elettivamente domiciliato
in (omissis), presso lo studio dell'avvocato
(omissis) che lo rappresenta e
difende

-ricorrente-

contro

(omissis) .P.A., elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati (omissis)

,

(omissis)

-controricorrente-



nonchè contro

(omissis) , (omissis) , (omissis)
, (omissis)

-intimati-

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FROSINONE n. 3329/2020 depositata il 08/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO CHE

La ricorrente (omissis) Group s.p.a. (d'ora in poi (omissis)) censura il provvedimento con cui il Tribunale di Frosinone ha sospeso il giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta nei confronti della Banca per fatto illecito di un suo dipendente, il (omissis) , dirigente del (omissis) spa (ora incorporato dal (omissis) s.p.a.) in relazione al bonifico dell'importo di € 1.100.000,00 effettuato dallo stesso (omissis) a favore di tal (omissis) .

In particolare, la ricorrente deduce l'insussistenza della ritenuta (dal Tribunale di Frosinone) pregiudizialità dell'altro giudizio, ora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma, instaurato dalla stessa (omissis) nei confronti del medesimo (omissis) , citato in giudizio in relazione al medesimo bonifico di € 1.100.000,00, per aver posto in essere un atto di *mala gestio* nella qualità di amministratore unico nonché legale rappresentante della (omissis) .

Il (omissis) s.p.a. ha resistito con memoria scritta.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.



RITENUTO CHE

Il ricorso è fondato.

Va premesso che il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione ex art.295 cod. proc. civ., ritenendo pregiudiziale il giudizio pendente in fase di appello rispetto a quello instaurato davanti a sé.

Va, tuttavia, osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17936/2018; conf. Cass. n. 13823/2016) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui "Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c..".

Ne consegue che il provvedimento del Tribunale di Frosinone è illegittimo e va cassato con rinvio al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio.

Roma, così deciso il 20.9.22

Il Presidente

Marina Meloni

